



*Il Ministro per le disabilità
di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze
e
il Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante *Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri*;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante *Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri*;

VISTA la Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione europea del 18 dicembre 2000, e, in particolare, gli articoli 21 e 26;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante *Legge di contabilità e finanza pubblica*;

VISTA la legge 3 marzo 2009, n. 18, recante *Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità*;

VISTA la Risoluzione del Parlamento europeo n. 2952 del 23 novembre 2016 sulle lingue dei segni e gli interpreti di lingua dei segni professionisti;

VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021* e, in particolare l'articolo 1, comma 456, che prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, del “Fondo per l'inclusione delle persone sordi e con ipoacusia” il cui stanziamento è trasferito al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145, che all'articolo 1, comma 457, prevede che la dotazione finanziaria del “Fondo per l'inclusione delle persone sordi e con ipoacusia” è pari a tre milioni di euro per l'anno 2021 e, al comma 458 del medesimo articolo, come modificato dall'articolo 34-ter, comma 6, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, dispone che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro con delega in materia di disabilità, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali siano stabiliti i criteri e le modalità per l'utilizzazione delle risorse del Fondo;

VISTO il rifinanziamento delle risorse pari a euro un milione sul capitolo di spesa n. 836 del “Fondo per l'inclusione delle persone sordi e con ipoacusia” del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2021, effettuato ai sensi dell'articolo 23, comma 3, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante *Legge di contabilità e finanza pubblica*;



VISTO l'art. 34-ter, comma 5, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, recante l'incremento della dotazione del Fondo di 4 milioni di euro per l'anno 2021;

VISTO l'art. 10, comma 1-bis., del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, nella legge 3 luglio 2023, n. 87, che estende alle minoranze linguistiche con riferimento alle loro lingue dei segni, anche tattili, le disposizioni dell'articolo 34-ter del citato decreto-legge n. 41/2021 sui principi in base ai quali la Repubblica riconosce, promuove e tutela la lingua dei segni italiana (LIS) e la lingua dei segni italiana tattile (LIST);

VISTO il rifinanziamento delle risorse pari a euro 4 milioni di euro sul capitolo di spesa n. 836 del "Fondo per l'inclusione delle persone sordi e con ipoacusia" (di seguito il "Fondo") del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, rispettivamente per l'anno 2022 e 2023 e il rifinanziamento pari a 6 milioni di euro per l'anno 2024, effettuato ai sensi dell'art. 23, comma 3, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante *Legge di contabilità e finanza pubblica*;

CONSIDERATO che le risorse del Fondo ammontano complessivamente per l'anno 2021 a 8 milioni di euro, per l'anno 2022 a 6 milioni di euro, per l'anno 2023 a 6 milioni di euro;

VISTI il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 ottobre 2019, concernente l'istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2020, dell'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità, quale struttura generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, registrato alla Corte dei conti il 12 novembre 2019, n. 2151 e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 marzo 2023, registrato alla Corte dei conti il 9 marzo 2023, n. 749, recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, con il quale l'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità ha assunto configurazione dipartimentale;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 10 aprile 2024, recante *Regolamento di autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 dicembre 2023, concernente l'approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026;

VISTA la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026" e, in particolare, l'articolo 1, commi 210, 212, 213 lett. g) e 214, il quale tra l'altro abroga a decorrere dal 1° gennaio 2024 la disposizione di legge istitutiva del Fondo per l'inclusione delle persone sordi e con ipoacusia, inserendolo al contempo tra le diverse componenti del "Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità" di nuova istituzione;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2022 recante *Delega di funzioni al Ministro senza portafoglio dott.ssa Alessandra Locatelli*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali 6 marzo 2020, registrato dalla Corte dei conti il 27/03/2020, n. 559, con cui sono stati stabiliti i criteri e le modalità per l'utilizzazione delle risorse del Fondo per le annualità 2019 e 2020;

VISTO il decreto del Ministro per le disabilità, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 febbraio 2023, registrato alla Corte dei conti il 30/03/2023, n. 931 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 del 12 aprile 2023, con il quale sono state dettate disposizioni per l'impiego delle risorse del Fondo relative alle annualità 2021 e 2022, ferma restando la destinazione di 4 milioni di euro per l'anno 2021 al Fondo per il finanziamento ordinario delle Università statali e dei Consorzi interuniversitari, stabilita dal



decreto del Ministro per le disabilità, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali 12 maggio 2022;

RITENUTO di proseguire per l'annualità 2023 nella medesima programmazione;

PRESO ATTO di quanto comunicato dall'Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri con nota UBRRAC 18452 del 30 giugno 2023, circa l'applicazione per l'anno finanziario 2023 di quanto disposto a fini di contenimento della spesa pubblica dall'articolo 7, comma 2, lettera b) e comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 291, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per cui la dotazione del Fondo per l'anno 2023 risulta pari a 5,2 milioni di euro;

VISTO l'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

VISTA la nota del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, prot. n. 30984 del 19 luglio 2023, con cui è stato precisato che “*ai sensi dell'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, i finanziamenti per leggi di settore risultano iscritti in bilancio già al netto della quota riferita alle Province autonome di Trento e Bolzano così che l'intero importo possa essere oggetto di riparto tra tutti gli Enti.*”

SENTITA la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 18 dicembre 2024;

DECRETA

Art. 1

(Oggetto)

1. Con il presente decreto sono stabiliti i criteri e le modalità per l'utilizzazione delle risorse pari a 5,2 milioni di euro, relative all'annualità 2023 del Fondo per l'inclusione delle persone sordi e con ipoacusia, di cui all'articolo 1, comma 456, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, conformemente alle finalità individuate dall'art. 34-ter del decreto-legge 22 marzo 2021 n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.

Art. 2

(Finalità di utilizzazione delle risorse per l'annualità 2023)

1. Le risorse di cui all'articolo 1 sono destinate alle regioni per finanziare interventi e progetti, aggiuntivi rispetto alla programmazione regionale, per una o più delle seguenti finalità:

- a) alla promozione della conoscenza e delle competenze nell'uso della lingua dei segni italiana (LIS) e in lingua dei segni italiana tattile (LIST);
- b) alla diffusione di servizi di interpretariato per l'accesso ai servizi pubblici, compresi quelli di emergenza;
- c) all'uso di ogni altra tecnologia finalizzata all'abbattimento delle barriere all'informazione o alla comunicazione delle persone sordi o con ipoacusia, con protesi acustiche o impianti cocleari.

2. Le risorse di cui all'articolo 1 sono ripartite tra le regioni, secondo la tabella di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto, con le seguenti modalità:

- a) **1,9** milioni di euro, assegnando una quota fissa non inferiore a 100mila euro;



b) **3,3** milioni di euro, in modo proporzionale sulla base della quota di popolazione regionale secondo i dati Istat sulla popolazione residente al 1° gennaio 2024.

3. Nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione, organizzazione e realizzazione a livello territoriale degli interventi e dei progetti di cui al comma 1, le regioni possono prevedere la collaborazione di altri enti pubblici, ivi incluse le autonomie locali e le Aziende Sanitarie Locali, nonché il coinvolgimento degli enti del Terzo settore maggiormente rappresentativi delle categorie beneficiarie, nei settori di attività di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e con le modalità di cui agli articoli 55 e 56 del richiamato decreto legislativo.

Art. 3

(Erogazione delle risorse)

1. Le risorse, nei limiti della quota spettante a ciascuna regione sono erogate previa richiesta accompagnata dall'atto di programmazione regionale, contenente gli interventi e i progetti di cui all'articolo 2, e dalla descrizione dei risultati attesi.

2. La richiesta di cui al comma 1 deve essere inviata al Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità, all'indirizzo di posta elettronica certificata ufficio.disabilita@pec.governo.it, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale del Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità, sezione “Avvisi e Bandi”, nonché nella sezione “Pubblicità legale” del sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri www.governo.it.

3. Entro i successivi quarantacinque giorni il Dipartimento medesimo, previa positiva verifica della coerenza dell'atto di programmazione regionale con le finalità di cui all'articolo 2 del presente decreto, eroga l'intero importo assegnato a ciascuna Regione.

4. Con provvedimento del Capo del Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità è disposta la revoca del contributo assegnato, con recupero delle somme eventualmente versate, nel caso in cui venga accertato un utilizzo del contributo non conforme all'articolo 34-ter del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.

Art. 4

(Emblema e dicitura)

1. Dall'assegnazione del contributo discende l'obbligo per le Regioni di utilizzare, per tutte le attività di comunicazione e promozione, sulla documentazione informativa, comprese eventuali pubblicazioni nei siti internet, l'emblema della Repubblica con la dicitura «Progetto realizzato con il contributo della Presidenza del Consiglio dei ministri – Ministro per le disabilità».

Art. 5

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente decreto, pari a complessivi 5.200.000,00 euro, si provvede con le risorse presenti nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei



ministri, capitolo di spesa n. 836 p.g. 30 “*Fondo per l’inclusione delle persone sordi e con ipoacusia*” iscritto al centro di responsabilità n. 20 “*Politiche in favore delle persone con disabilità*” del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il presente decreto è trasmesso all’Organo di controllo, per gli adempimenti di competenza, per il tramite dell’Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il presente decreto è pubblicato sul sito del Ministro per le disabilità e di detta pubblicazione sarà dato avviso con comunicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, data dell’ultima firma digitale.

Il Ministro per le disabilità
(Alessandra Locatelli)

Il Ministro dell’economia e delle finanze
(Giancarlo Giorgetti)

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
(Marina Elvira Calderone)



Allegato

Regione	Quota base uguale per tutti	Percentuale di riparto	Quota spettante Fondo Persone sorde e con ipoacusia	TOTALE SPETTANTE
Abruzzo	100.000,00	2,19%	72.372	172.372
Basilicata	100.000,00	0,92%	30.410	130.410
Calabria	100.000,00	3,17%	104.751	204.751
Campania	100.000,00	9,65%	318.563	418.563
Emilia-Romagna	100.000,00	7,69%	253.889	353.889
Friuli-Venezia Giulia	100.000,00	2,06%	68.145	168.145
Lazio	100.000,00	9,88%	325.983	425.983
Liguria	100.000,00	2,61%	85.985	185.985
Lombardia	100.000,00	17,30%	571.043	671.043
Marche	100.000,00	2,56%	84.593	184.593
Molise	100.000,00	0,50%	16.493	116.493
Piemonte	100.000,00	7,34%	242.343	342.343
Puglia	100.000,00	6,72%	221.695	321.695
Sardegna	100.000,00	2,71%	89.460	189.460
Sicilia	100.000,00	8,28%	273.226	373.226
Toscana	100.000,00	6,33%	208.847	308.847
Umbria	100.000,00	1,48%	48.689	148.689
Valle d'Aosta	100.000,00	0,21%	7.010	107.010
Veneto	100.000,00	8,38%	276.501	376.501
TOTALI	1.900.000	100,00%	3.300.000	5.200.000

